



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
Provincia di NOVARA

AREA SERVIZI SOCIALI

Piazza F.lli Cervi – 28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO – cod. fiscale e p. IVA 00212680037
Telefono ufficio Ragioneria - Tributi 0331-971930 Telefono ufficio Servizi Sociali 0331-971970 Fax 0331-962277
e-mai: serviziofinanziario@comune.castellettosopraticino.no.it

CAPITOLATO D'ONERI

**PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
SCOLASTICA A MINORI DISABILI
PER IL PERIODO:
01/05/2021 – 30/04/2024**

Art. 1 Oggetto

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento del servizio di assistenza scolastica di minori disabili frequentanti le scuole dell'obbligo di Castelletto Sopra Ticino e le scuole di pari grado situate presso i comuni limitrofi, qualora l'alunno fosse residente nel Comune di Castelletto Sopra Ticino. Potranno essere altresì attivati servizi integrativi quali: il servizio di assistenza al trasporto di minori disabili frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado limitatamente ai casi autorizzati dal Comune, il servizio di assistenza ai minori disabili che frequentano il centro estivo organizzato dal Comune, il servizio di assistenza in attività parascolastiche quali pre-post scuola, mensa aggiuntiva. Le caratteristiche dei suddetti servizi sono descritte negli articoli successivi del presente capitolato e nell'allegato progetto.

Il servizio, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, non prevede la suddivisione dell'appalto in lotti.

Art. 2 Durata e luoghi di esecuzione dell'appalto

L'appalto avrà durata dal 01/05/2021 al 30/04/2024.

Il periodo per il quale è prevista l'attivazione del servizio corrisponde al CALENDARIO SCOLASTICO quindi, di norma, copre l'arco temporale che va dal 01 settembre al 30 giugno di ogni anno, con l'eventuale aggiunta del centro estivo, di norma dal primo lunedì del mese di luglio al termine della prima settimana del mese di agosto.

Le chiusure verranno per tempo segnalate dall'Ente appaltante non appena definite.

Il servizio oggetto del presente capitolato sarà effettuato presso la scuola dell'Infanzia Il Girotondo e la scuola elementare Dario Sibilìa di Castelletto Sopra Ticino situate in via Cosio n. 3, presso la scuola elementare Anna Frank e l'Istituto Comprensivo Sen. Serafino Belfanti di Castelletto Sopra Ticino situate in via XXV Aprile, presso altri istituti del territorio nei quali risultino iscritti minori residenti a Castelletto Sopra Ticino che necessitino del servizio di assistenza alla persona.

La durata di cui sopra potrà, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'affidatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 3 Descrizione del servizio di assistenza scolastica e orari

Ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge 104/1992 gli Enti Locali hanno " ... l'obbligo di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali ..." individuati ai sensi dell'art. 12, comma 5 della stessa legge.

Il personale dovrà garantire l'assistenza degli alunni e in particolare:

- 1) nella cura della persona, nei momenti di integrazione con altri alunni durante la refezione e la ricreazione
- 2) nel favorire la socializzazione, l'autonomia e la capacità di relazione.

L'esecuzione del servizio dovrà rispettare gli standard qualitativi descritti nel progetto allegato al presente capitolato e dovrà avvenire secondo il procedimento descritto nello stesso progetto.

Il servizio si svolgerà in accordo con il personale insegnante seguendo i P.E.I.

Il personale, nell'assolvimento delle suddette mansioni, verrà ritenuto responsabile della sicurezza dei bambini e di eventuali danni agli stessi derivati da negligenze ed omissioni commesse.

Il servizio si svolgerà dal 01/05/2021 al 30/04/2024 sia per gli alunni della Scuola Primaria che Secondaria di I grado, che per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e, per il periodo da maggio giugno 2021, sarà rivolto a:

- n. 6 alunni presso la scuola dell'infanzia,
- n. 12 alunni presso la scuola primaria,
- n. 2 alunni presso la scuola secondaria di I grado,
- n. 2 alunni presso scuola secondaria di II grado limitatamente all'assistenza durante il trasporto..

Per un totale stimato di n. 223 ore settimanali e n. 23.874,00 ore stimate per tutta la durata del servizio, 1.000 ore annue stimate per il servizio di centro estivo per un totale di 3.000 ore stimate per il centro estivo per l'intero servizio per un totale complessivo stimato di 26.874 ore. Al suddetto monte ore vanno aggiunte n. 60 ore per attività di coordinamento.

Le ore settimanali saranno articolate su cinque giorni lavorativi secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, all'inizio di ciascun anno scolastico, in conformità con l'orario del servizio, di concerto con le Direzioni Scolastiche.

Il numero di alunni e le ore di assistenza per l'anno scolastico 2021/2022, 2022/2023 nonché per il periodo settembre 2023 – aprile 2024 saranno determinate in base alle richieste dei dirigenti scolastici.

Dovrà essere prevista un'attività di coordinamento e monitoraggio per un monte ore annuo massimo di 20 ore.

Il servizio potrà contemplare ore aggiuntive, a richiesta dell'Amministrazione appaltante, finalizzate a garantire l'assistenza degli alunni durante lo svolgimento di attività para-scolastiche o extra scolastiche, organizzate dall'Amministrazione appaltante stessa quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pre-post scuola, mensa aggiuntiva, centri estivi, servizio di accompagnamento al trasporto scolastico come descritte nel progetto. In tali circostanze il personale dell'Impresa Aggiudicataria sarà parimenti responsabile della sicurezza dei bambini e di eventuali danni agli stessi derivati da negligenze ed omissioni commesse. Le suddette prestazioni aggiuntive potranno essere richieste in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016 nei limiti di un quinto dell'importo contrattuale. In tal caso l'appaltatore dovrà dare esecuzione alle stesse e non potrà far valere il diritto alla risoluzione contrattuale.

Interruzione del Servizio

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo potessero influire sul normale funzionamento del servizio, l'Impresa Aggiudicataria dovrà darne avviso con anticipo di almeno 48 ore.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente dell'Impresa Aggiudicataria come del Comune, che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate causa di forza maggiore: pandemie, emergenze sanitarie, terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili, neviccate abbondanti.

Sostituzione del Personale

L'Impresa Aggiudicataria dovrà garantire la presenza continuativa degli stessi operatori assegnati allo svolgimento del servizio, i quali saranno sostituiti nel corso dell'appalto solo in caso di assenza per malattia o per altri motivi contrattualmente previsti (congedo ordinario, permessi, ecc.), da comprovare mediante attestazione scritta e documentata a cura dell'Impresa Aggiudicataria.

Si ribadisce che l'Impresa Aggiudicataria dovrà sostituire l'operatore non solo in caso di malattia, ma anche in caso di ferie (che, comunque e in linea di massima, dovranno essere fruito prevalentemente nei giorni di chiusura delle scuole) e che la sostituzione del personale dovrà essere immediata per gli interventi essenziali ed entro le 24 ore successive dall'inizio dell'assenza per quelli rinviabili.

La sostituzione dovrà prevedere l'utilizzo di operatori di pari professionalità, preventivamente individuati come personale idoneo alla sostituzione.

Gli operatori addetti alle sostituzioni dovranno quindi conoscere anticipatamente il servizio con relativa utenza, al fine di poter prestare l'intervento professionale al momento richiesto in modo appropriato.

Art. 4 Valore presunto dell'appalto e importo a base d'asta.

L'importo a d'asta è di € **532.678,05 (Iva esclusa) e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 1.950,00 esclusi**, per il periodo dal 01/05/2021-30/04/2024, riferito a 26.934,00 ore complessive stimate di servizio reso più altre voci quali i costi di gestione e l'utile d'impresa.

Il valore complessivo dell'appalto è di € 729.943,03 (iva esclusa), come meglio dettagliato nel quadro economico contenuto all'interno del progetto. Il suddetto importo è comprensivo delle voci eventuali quali le varianti nei limiti del quinto d'obbligo e la proroga tecnica.

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio del Comune di Castelletto Sopra Ticino con tale finanziamento si intendono interamente compensati all'Impresa Aggiudicataria tutti gli oneri, espressi e non dal capitolato e dal progetto, inerenti e conseguenti ai servizi riferiti all'oggetto dell'appalto.

Il Comune non prenderà in considerazione offerte in aumento.

Art. 5 Criteri e modalità di aggiudicazione

Ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del d.lgs. 50/2016, il criterio di aggiudicazione sarà l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti parametri di valutazione:

- Qualità progettuale e tecnica (70 punti)
- Prezzo (30 punti)

Art. 6 Requisiti

L'Impresa Aggiudicataria deve disporre di idonee ed adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire un soddisfacente svolgimento dei servizi richiesti. Tutto il personale dovrà essere formato sui temi della prevenzione da COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure igieniche e di sanificazione e dovrà seguire ed essere informato rispetto a tutte le linee guida emanate dal Ministero per la gestione dei servizi scolastici ed educativi in merito al contenimento da COVID-19.

Profilo professionale e requisiti:

Il servizio sarà svolto dall'Impresa Aggiudicataria mediante propri operatori, di ambo i sessi, che dovranno essere professionalmente preparati per le specifiche mansioni da svolgere, secondo gli standard gestionali previsti dalla normativa nazionale e regionale.

I titoli scolastici e professionali del personale, con il relativo aggiornamento a seguito di turnover dovranno essere conservati dall'Impresa Aggiudicataria, che si impegna ad esibirli a richiesta del Comune.

Le prestazioni di cui all'art. 3 dovranno essere assicurate mediante l'impiego di personale qualificato, maggiorenne, in possesso dei seguenti requisiti:

SERVIZIO SPECIFICHE LIVELLO DI INQUADRAMENTO

Coordinatore: Possesso di Laurea in Scienze dell'Educazione e dei processi formativi – Laurea in Scienze e tecniche psicologiche – Laurea in Scienze Sociologiche – Laurea in Scienze del servizio sociale – Laurea in Educazione professionale. E' ammesso a questo ruolo anche l'operatore socio educativo in servizio con esperienza di almeno cinque anni. Cat. D3.

Educatori: Possesso di diploma di scuola magistrale – diploma di istituto magistrale – diploma di assistente di comunità infantile - diploma di liceo psicopedagogico – diploma di educatore professionale – laurea ad indirizzo pedagogico – laurea ad indirizzo psicologico – laurea in scienze

della educazione – laurea in scienze della formazione. Cat. D1 (se l'operatore è senza titolo) Cat. D2 (se l'operatore ha il titolo). Essi devono possedere formazione ed esperienza specifiche nei processi di integrazione scolastica di alunni con deficit; devono agire in maniera coordinata ed integrata con le altre figure presenti nella scuola, nel contesto dei progetti educativi elaborati dalla scuola per i singoli alunni, in particolare negli ambiti descritti nel progetto allegato al presente capitolato.

In ogni caso devono possedere, ciascuno relativamente al proprio livello di professionalità, competenze di tipo:

relazionale: capacità di relazione con il singolo attivando azioni di sostegno all'autonomia, favorendo lo sviluppo della capacità di orientamento nello spazio e nel tempo; di mediazione: capacità di mediare e compensare fra i bisogni del singolo in relazione al gruppo dei coetanei; comunicativo: capacità di comunicare con i bambini/ragazzi e gli adulti attraverso linguaggi verbali e non verbali; analitico: capacità di leggere e decodificare il contesto in cui si attivano le relazioni; progettuale: capacità di osservazione del soggetto e di lettura e interpretazione dati, capacità di documentare e trasmettere le proprie esperienze, di integrare la propria progettualità con quella dei colleghi; di cura: capacità di cura della persona in ambito scolastico;

Entro 10 giorni dall'aggiudicazione l'Impresa Aggiudicataria dovrà inviare all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale operante.

L'elenco dovrà precisare per ogni operatore i seguenti dati:

- qualifica professionale,
- posizione contrattuale,
- posizione assicurativa;
- curriculum vitae.

L'elenco trasmesso dovrà anche essere corredato da apposita dichiarazione rilasciata dal responsabile abilitato ad impegnare l'Impresa Aggiudicataria, attestante per ogni singolo addetto il possesso delle certificazioni sanitarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate e l'immunità da condanne penali e/o carichi pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione.

Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione e trasmesso con documentazione integrativa al Comune.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà altresì fornire il nome del referente responsabile della gestione del personale.

Al fine di garantire la continuità nel servizio, l'Impresa Aggiudicataria è tenuta ad impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale, evitando un turnover non funzionale, tollerato solo per cause di forza maggiore.

Art. 7 Norme di comportamento

Gli operatori nell'espletamento del loro lavoro, svolto secondo la specifica deontologia professionale, dovranno:

- rispettare gli accordi assunti al momento della definizione del piano di intervento;
- rispettare gli obblighi di cui al REG. UE. 2016/679 (GDPR);
- provvedere alla puntuale e corretta compilazione degli appositi prospetti di rilevazione delle ore lavorative svolte.

Al personale è fatto obbligo:

- di non accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi;
- di riferire al coordinatore ogni dato rilevante ai fini del monitoraggio dell'intervento;
- di non sottostare a richieste di servizio da parte dell'utente che non siano state concordate con il Comune;

- di favorire l'azione di verifica e valutazione da parte del coordinatore sui risultati conseguiti;
- di avere attenzione relazionale non solo nei confronti del destinatario dell'intervento ma anche nei confronti dei familiari dello stesso;
- di non stipulare accordi privati extra orario lavorativo con gli utenti del servizio ai fini dell'esecuzione di prestazioni assistenziali aggiuntive
- di osservare, per quanto compatibili, le norme contenute nel codice di comportamento del Comune di Castelletto Sopra Ticino, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 09/12/2013, che può essere consultato nella sezione "Amministrazione trasparente/personale del sito internet del comune: <http://www.comune.castellettosopraticino.no.it>

La ditta appaltatrice dovrà dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il personale di un cartellino di riconoscimento corredato di fotografia formato tessera, contenente l'indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore, da esibire a richiesta.

Art. 8 Obblighi verso il personale

L'Impresa Aggiudicataria ha l'obbligo di assicurare allo stesso la giusta tutela operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, aspettativa al momento dell'avvio dell'appalto, garantendo l'assorbimento dello stesso al termine del periodo di astensione obbligatoria e/o facoltativa, infortunio, malattia, aspettativa o distacco sindacale.

Per il personale a tempo determinato, l'Impresa Aggiudicataria dovrà prevedere una prelazione in caso di ulteriore bisogno o per eventuali nuove assunzioni a tempo indeterminato.

L'assorbimento dovrà essere attuato integralmente secondo il vigente CCNL delle Cooperative Sociali, riconoscendo l'anzianità di servizio riferita all'attività svolta presso l'ente nelle precedenti aziende con i relativi scatti di anzianità che ogni lavoratore ha maturato.

Parimenti si procederà per gli operatori i cui scatti di anzianità matureranno dopo l'avvio dell'appalto. A tutto il personale che si trova e si troverà ad operare nei servizi oggetto dell'appalto, dovranno essere applicati il vigente CCNL delle Cooperative Sociali firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale ed i successivi rinnovi, con riferimento alla qualifica corrispondente, alle mansioni svolte ed al netto di ogni onere richiesto a titolo di quota associativa od ad altro titolo, indipendentemente da ogni eventuale accordo interno o decentrato, che non potrà in ogni caso comportare un trattamento economico e previdenziale inferiore a quello previsto dal relativo CCNL delle Cooperative Sociali e dagli accordi locali integrativi vigenti se migliorativi.

A tutto il personale dovranno essere applicati inoltre il Contratto Integrativo Regionale vigente e i successivi rinnovi (parte integrante del CCNL Nazionale ai sensi dell'art. 10, punto 2, lettera e del CCNL delle Cooperative Sociali) firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale.

A tutto il personale si dovranno applicare lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), compreso l'articolo 18, nonché le norme relative alle assicurazioni, alla tutela e all'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a carico dell'Impresa Aggiudicataria tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previsti dalle leggi o regolamenti vigenti in materia.

La cooperativa aggiudicataria dovrà dare facoltà al personale, in essere e futuro, di decidere se entrare in cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente.

In ogni caso al personale dovranno essere corrisposti i contributi previdenziali sul salario reale e non su quello convenzionale.

Di fronte a richiesta scritta del singolo lavoratore, l'Impresa Aggiudicataria è tenuta ad aderire al fondo di previdenza complementare prevista dal vigente CCNL delle Cooperative Sociali firmato dalle OO.SS. più rappresentative a livello nazionale ad integrazione della contribuzione per la previdenza ordinaria.

L'azienda dovrà assumere i lavoratori e le lavoratrici con contratti di lavoro di tipo subordinato e a tempo indeterminato e provvedere a stipulare contratti individuali di lavoro con le specifiche previste dal CCNL delle Cooperative Sociali.

La retribuzione sarà erogata con il sistema della mensilizzazione e non con il pagamento ad ore.

A titolo rafforzativo si precisa che:

- gli istituti di malattia e di infortunio dovranno essere retribuiti secondo l'art. 71 del CCNL delle Cooperative Sociali e dovranno coprire, per tutto il periodo in cui intervengono tali istituti, il 100% del salario reale;

- per l'istituto della Maternità si applicherà integralmente il CCNL: per il periodo di assenza obbligatoria l'impresa integrerà la quota Inps fino al raggiungimento del 100% del salario effettivo e per il periodo di assenza per astensione facoltativa l'impresa integrerà il primo mese dell'astensione fino al 100% del salario effettivo;

- gli straordinari, che matureranno su tutte le ore retribuite (comprese malattia, festività, ferie, permessi retribuiti, ore di formazione), saranno retribuiti secondo quanto esplicita l'art. 53 del CCNL delle Cooperative Sociali 2017-2019 e s.m.i. firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale con le seguenti percentuali:

a) lavoro diurno straordinario 15%

b) lavoro notturno straordinario 30%

c) lavoro festivo diurno straordinario 30%

d) lavoro festivo notturno straordinario 50%

In caso di part-time sarà rispettato integralmente il CCNL Nazionale delle Cooperative Sociali 2017 - 2019 anche in termini di erogazione delle percentuali di straordinario (Art. 26, punto C) e maggiorazioni sul tipo di part-time (Art. 26, punti D ed E).

Le ore di formazione saranno riconosciute come da CCNL e devono essere considerate a tutti gli effetti come ore di lavoro e quindi maturano tutti gli istituti previsti (es: tredicesima, ferie, Tfr, straordinari, etc...).

In caso di richiesta delle 150 ore, ai sensi dell'art. 69 c. 2 del CCNL, la risposta dovrà essere tempestiva (massimo entro 15 giorni) e documentata.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà fornire una adeguata professionalità ai soci e dipendenti attraverso l'assunzione di personale qualificato e l'impegno a riqualificare il personale oggetto dell'eventuale passaggio di gestione con la frequenza degli appositi corsi di riqualificazione.

L'inosservanza o il mancato adempimento degli obblighi sopra citati, accertata dal Comune direttamente o tramite altri Enti preposti al controllo, comporta la possibilità di risoluzione del contratto stipulato tra le parti.

La quota relativa al costo del personale esplicitata dall'Impresa Aggiudicataria in sede di offerta di gara, dovrà essere interamente spesa per il personale stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Se l'Impresa Aggiudicataria ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.

L'Impresa Aggiudicataria si impegna ad erogare e rendere effettivamente esigibile lo stipendio, così come previsto dal CCNL, **entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo alla prestazione lavorativa.**

E' fatto divieto assoluto di applicare regolamenti interni peggiorativi dei suddetti contratti, anche se trattasi di cooperative che ne facciano utilizzo nei confronti dei propri soci.

La mancata applicazione degli obblighi sopracitati, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi (in questo caso anche per una sola mensilità) per qualsiasi ragione, saranno motivo di rescissione, con effetto immediato, del contratto di appalto.

In quest'ultimo caso, il Comune si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti, dopo aver provveduto all'incameramento della cauzione in qualsiasi forma costituita.

L'Impresa Aggiudicataria si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. Gli operatori amministrativi del Comune sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con il Comune.

L'Impresa Aggiudicataria garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed di ogni altro obbligo di legge.

L'Impresa Aggiudicataria si impegna a comunicare al Comune, all'inizio del servizio, il nominativo del responsabile della sicurezza e dà atto, senza riserva di sorta:

- di aver verificato e valutato, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell'area interessata al servizio, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di avere informato i propri lavoratori.

Art. 9 Controllo gestionale

L'Impresa Aggiudicataria deve essere dotata di un sistema di controllo interno per garantire un'azione di costante monitoraggio e verifica sullo svolgimento e la qualità dei servizi offerti.

I risultati del monitoraggio e della verifica permanenti saranno a disposizione del Comune. L'Amministrazione comunale, in itinere, potrà infatti chiedere di conoscerli e di integrarli ai fini di valutazioni intermedie.

I risultati completi dell'azione di monitoraggio e verifica, svolti in corso d'anno, confluiranno in una relazione consuntiva annuale, che verrà presentata e illustrata al Responsabile del Servizio.

Nel caso in cui il Comune intendesse attivare un percorso di valutazione della qualità dei servizi di cui all'appalto, anche avvalendosi della collaborazione di esperti incaricati, l'Impresa Aggiudicataria è tenuta a prestare la massima disponibilità per consentire la realizzazione delle operazioni.

Ordinariamente l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di svolgere sopralluoghi e verifiche relativi allo svolgimento dei servizi in appalto.

L'Impresa Aggiudicataria si impegna ad apprestare efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio ed al rispetto degli orari da parte dei propri operatori; di dette rilevazioni l'Impresa Aggiudicataria dovrà rendere conto al Comune, nell'ambito delle diverse forme di verifica che questo potrà attivare.

Le assunzioni verranno tempestivamente comunicati all'Amministrazione comunale per consentire all'Ente la conoscenza degli operatori impiegati nell'espletamento dei servizi appaltati e per vigilare sull'assolvimento degli obblighi da garantire al personale.

Art. 10 Adempimenti per la stipula del contratto

La ditta aggiudicataria dovrà stipulare apposito contratto con il Comune di Castelletto Sopra Ticino per l'importo risultante dal ribasso offerto in sede di gara.

Il contratto verrà stipulato per atto pubblico amministrativo con intervento del Segretario Comunale di Castelletto Sopra Ticino, per il quale dovranno essere versati, dall'impresa aggiudicataria, diritti di segreteria negli importi che saranno individuati a seguito dell'aggiudicazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento ed in base all'importo contrattuale.

La stipulazione del contratto dovrà aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e, comunque, non prima che siano decorsi 35 giorni dall'ultima comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 9 del d.lgs. 50/2016, previa acquisizione della documentazione inerente la normativa antimafia e dell'ulteriore certificazione che verrà richiesta dall'Ente appaltante.

Prima della stipula del contratto di appalto, la ditta definitivamente aggiudicataria dovrà produrre, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, la seguente documentazione:

- 1) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste all'art. 11 del presente capitolato;
- 2) polizze assicurative a copertura di eventuali danni che possono occorrere nello svolgimento delle attività previste nel presente capitolato e di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali come previsto dal successivo art. 12;
- 3) per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e 53 D.P.R. 633/72;
- 4) documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 c.1 lettera A del D.Lgs 81/2008 ed il nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione,
- 5) nominativo del Responsabile del trattamento dei dati ai sensi REG. UE. 2016/679 (GDPR);
- 6) elenco nominativo degli addetti che l'appaltatore impiegherà nei servizi oggetto dell'appalto, con specificazione delle qualifiche professionali e contrattuali, dei titoli di formazione e servizio, posizione assicurativa, livello di inquadramento, anzianità di servizio riconosciuta, casellario giudiziario;
- 7) documentazione dimostrativa delle dichiarazioni sostitutive fornite in sede di gara;
- 8) certificato da cui risulti l'eventuale raggruppamento di imprese;
- 9) ogni altro documento che si renderà necessario per la stipulazione del contratto.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del singolo contratto di aggiudicazione sono a carico della ditta aggiudicataria.

Qualora l'Impresa Aggiudicataria non intenda accettare l'assegnazione non potrà avanzare alcun diritto nei confronti del Comune e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dal Comune.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione d'urgenza del servizio, nelle more della sottoscrizione del contratto.

Art. 11 Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, commi da 1 a 5, del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità descritte dall'articolo 93, commi 2 e 3 dello stesso d.lgs. 50/2016, per un importo pari al **pari al 10%** del valore dell'appalto aggiudicato.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e, comunque, cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente. In caso di inadempimento, la cauzione sarà reintegrata d'ufficio mediante prelevamento sul corrispettivo e la stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto in contratto.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara, nonché l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di garanzia fideiussoria, la stessa potrà essere rilasciata dai soggetti individuati dall'articolo 93, comma 3, del d.lgs. 50/2016. Essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 12 Obblighi assicurativi

La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dall'aggiudicatario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. L'aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune di Castelletto Sopra Ticino da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. Il Comune di Castelletto Sopra Ticino rimane pertanto esentato da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. L'aggiudicatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

L'aggiudicatario, oltre alle norme del presente capitolato, dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento del servizio.

Grava altresì sull'I.A. l'obbligo di produrre, almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio:

1) Polizza assicurativa ai fini della copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) durante l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, stipulata presso una primaria compagnia di assicurazione e con espreso riferimento alle responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro.

Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'aggiudicatario, l'amministrazione aggiudicatrice, i suoi amministratori e dipendenti.

La polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:

- a) RC personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- b) Danni a terzi da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività;
- c) Danni a terzi a seguito di incendio;
- d) Danni a terzi da inquinamento accidentale;
- e) Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

2) Polizza assicurativa ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso una primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'I.A., con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per ciascun prestatore di lavoro/parasubordinato infortunato.

Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'aggiudicatario, l'amministrazione comunale, i suoi amministratori e dipendenti.

La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

3) Polizza assicurativa ai fini della copertura di tutti i bambini e alunni iscritti, in caso subiscano Infortuni durante le attività effettuate negli orari e nel periodo di attivazione dei servizi oggetto del presente appalto, stipulata presso una primaria compagnia di assicurazione. La copertura Infortuni dovrà prevedere:

a) per il caso di Morte un importo non inferiore al minimo inderogabile di euro 40.000,00 (quarantamila/00), beneficiari i genitori in parti uguali, ovvero gli eredi legittimi, ovvero eventuali altri soggetti aventi diritto;

b) per il caso di Invalidità Permanente, un importo non inferiore al minimo inderogabile di euro 100.000,00 (centomila/00) senza applicazione di franchigia;

c) in caso di Rimborso Spese Mediche da Infortunio, un importo non inferiore al minimo inderogabile di euro 2.000,00 (duemila/00) con applicazione di franchigia non superiore a euro 50,00 (cinquanta/00).

Inoltre, la polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:

d) colpi di sole, di calore e di freddo, le folgorazioni, altri influenze termiche e atmosferiche;

e) ingestione di sostanze;

f) alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, maremoti, frane, valanghe o altre calamità naturali;

g) uso di qualsiasi veicolo a motore o natante;

h) asfissia e annegamento;

i) infezioni, morsi di animali e punture di insetti;

j) lesioni muscolari da sforzo;

k) aggressioni e atti violenti, rapine o attentati, terrorismo, tumulti popolari;

l) imprudenza e negligenza anche gravi;

m) malore, incoscienza, colpo di sonno;

n) contatto improvviso con agenti corrosivi;

o) infortuni aeronautici.

Si precisa, infine, quanto segue:

4) Le polizze sopra descritte dovranno essere mantenute in vigore fino alla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione. I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'aggiudicatario

5) Resta inteso che l'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa aggiudicataria. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti

dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'impresa aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

6) Le polizze dovranno altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per tutta la loro durata e dovranno prevedere espressamente l'impegno della compagnia di assicurazioni, mediante appendice contrattuale,

di:

a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non preventivamente notificate al Comune di Castelletto Sopra Ticino mediante lettera raccomandata o pec, inoltrata al Comune di Castelletto Sopra Ticino al seguente indirizzo pec: castellettosopraticino@pec.it

b) comunicare, mediante lettera raccomandata o pec inoltrata al Comune di Castelletto Sopra Ticino al seguente indirizzo pec: castellettosopraticino@pec.it l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'amministrazione comunale., che si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza della polizza salvo rivalsa nei confronti dell'aggiudicatario/assicurato. La presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente all'amministrazione comunale, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

7) L'impresa aggiudicataria è obbligata a reintegrare le garanzie di cui l'amministrazione comunale. si sia avvalsa, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

Art. 13 Divieto di cessione e subappalto

E' vietato cedere, anche parzialmente, il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati.

Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune che può esprimersi a sua discrezione: in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

E' fatto divieto all'Impresa Aggiudicataria di subappaltare totalmente o parzialmente i servizi affidati, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In ogni caso il Comune rimane estraneo al rapporto contrattuale fra Impresa e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno capo unicamente all'Impresa Aggiudicataria.

Art. 14 Corrispettivi e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi a carico del Comune di Castelletto Sopra Ticino sarà effettuato con cadenza mensile, dietro presentazione di regolari fatture. In ciascuna fattura mensile dovrà essere applicata la ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5 del d.lgs. 50/2016. L'applicazione della ritenuta dovrà essere evidenziata nella fattura stessa. L'importo complessivo risultante dalla somma delle ritenute effettuate dovrà essere fatturato al termine della durata dell'appalto e verrà liquidato dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio e previo rilascio di DURC.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto. Sull'importo pagato il tesoriere potrà trattenere le spese di bonifico.

Il Comune corrisponderà all'Impresa Aggiudicataria i corrispettivi in relazione alle prestazioni orarie effettivamente rese e calcolati sulla base dei prezzi orari indicati nell'offerta presentata.

Mensilmente l'Impresa Aggiudicataria presenterà all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Castelletto Sopra Ticino l'elenco degli operatori e delle ore prestate, completo di ogni informazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni svolte.

Si precisa che l'importo orario decorre dal momento dell'entrata in servizio del personale ed è riconosciuto unicamente per il numero di ore autorizzato dal Responsabile dell'Area Servizi Sociali del Comune di Castelletto Sopra Ticino.

Il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Impresa Aggiudicataria, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra o in subordine mediante incameramento della cauzione.

Il Codice Univoco al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche relative al contratto, è il seguente: Codice Univoco Area Servizi Sociali per la fatturazione elettronica: CM49RW.

Art. 15 - Rispetto del d.lgs. n.° 81/08

La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lg. vo n.° 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, e relative prescrizioni inerenti il servizio.

Art. 16 - DURC – Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore

Per Documento Unico di Regolarità Contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. La stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva e nell'ipotesi di inadempienza contributiva il responsabile del procedimento può disporre il pagamento delle somme dovute dalla ditta esecutrice del servizio tramite le somme trattenute in sede di liquidazione.

Sull'importo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento con le modalità già esposte al precedente articolo 14. Sono fatte salve le norme riguardanti l'intervento sostitutivo della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. 50/2016.

Art. 17 D.U.V.R.I.

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/08 è stato redatto uno schema di DUVRI, allegato al presente capitolato, che dovrà essere sottoscritto per presa visione e accettazione all'atto della stipula del contratto. Inoltre la Cooperativa dovrà, prima della sottoscrizione del contratto, dichiarare che il personale utilizzato ha idoneità tecnico-professionale adeguata alle mansioni richieste e presentare all'Ente committente documento specifico attestante la formazione-informazione effettuata sul personale relativamente ai rischi propri della prestazione richiesta.

Art. 18 Revisione dei prezzi

Su richiesta dell'aggiudicataria, il corrispettivo sarà sottoposto a revisione annuale sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT e ciò relativamente ai soli costi di gestione. Sul costo esclusivo del personale il Comune riconoscerà le integrazioni derivanti dagli eventuali aumenti prodotti dall'applicazione dei rinnovi dei CCNL e dei relativi patti integrativi regionali, provinciali e locali; ciò a fronte di specifica richiesta scritta dell'Impresa Aggiudicataria ed esibizione di relativa documentazione probante la corresponsione al personale.

In mancanza di presentazione della richiesta da parte dell'Impresa Aggiudicataria, verrà automaticamente confermato l'ultimo prezzo fissato.

A tal fine la ditta, ad aggiudicazione avvenuta, dovrà, in relazione ai servizi ed alle attività di cui al presente appalto, trasmettere alla stazione appaltante un prospetto analitico (redatto nelle forme che

riterrà più opportune) che indichi in modo dettagliato tutte le voci di costo che hanno concorso alla formulazione dell'offerta. In particolare:

- 1) costo del personale;
- 2) organizzazione aziendale – costi di gestione e costi generali;
- 3) costi aziendali per la sicurezza;
- 4) altro;
- 5) utili.

Art. 19 Riservatezza dei dati trattati

L'Impresa Aggiudicataria è tenuta all'osservanza del REG. UE. 2016/679 (GDPR) e ad indicare il responsabile del trattamento dei dati.

In particolare il Comune, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi all'utenza, riconosce l'Impresa Aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati, che acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.

L'Impresa Aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione e in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà procedere alla raccolta di dati presso gli utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare), né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto di appalto; in quest'ultimo caso dovrà restituirli al Comune entro il termine perentorio di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Si precisa che, ai sensi del REG. UE. 2016/679 (GDPR), oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Impresa Aggiudicataria è comunque obbligata in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione della medesima.

Art. 20 Inadempienze e penali

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, quando non siano causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente capitolato, comportano il pagamento delle seguenti penali:

- € 250,00 per evento, in caso di parziale inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato;
- € 250,00 per ogni giorno di assenza dal servizio dell'operatore incaricato;
- € 500,00 per evento in caso di reiterata inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato o mancata applicazione integrale del CCNL di riferimento.

Le penali sono applicate dopo aver contestato l'addebito e valutato le eventuali controdeduzioni, con provvedimento formale dell'organo competente entro 15 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni o dalla scadenza del termine utile per presentarle.

Art. 21 Risoluzione del contratto

Possono costituire causa di risoluzione:

- la violazione del divieto di subappalto;
- gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, al Comune;
- la violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- l'inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune o volte ad assicurare la regolarità dei servizi, la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta all'Impresa Aggiudicataria alcun indennizzo e il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato all'appaltante.

L'appalto si intenderà revocato e quindi il contratto risolto nel caso di fallimento dell'Impresa o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione.

Art. 22 Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura giudiziaria concorsuale a carico dell'Impresa Aggiudicataria;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività da parte dell'Impresa Aggiudicataria;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato relative al personale;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- difformità nella realizzazione dei servizi secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato dal Comune;
- condotta fraudolenta da parte dell'Impresa Aggiudicataria.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva, in forma di lettera raccomandata.

Qualora il Comune si avvalga di tale clausola, l'Impresa Aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo ulteriore risarcimento del danno per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che potranno verificarsi.

Art. 23 Foro competente

Per la soluzione delle controversie derivanti dal contratto, viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale.

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente.

Foro competente è il TAR Regione Piemonte.

Art. 24 Richiamo alla legge ed altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile, al codice degli appalti di cui al decreto legislativo 50/2016 ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.
